

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E
DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING
*Ai sensi del Regolamento Regionale 22 marzo 2016, n. 5
Disciplina dell'attività di estetista in attuazione
dell'art. 21 bis della L.R. 73/89*

Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing sul territorio comunale.
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono regolamentate dal presente regolamento:
 - a. centro di abbronzatura o solarium
 - b. ogni massaggio non terapeutico
 - c. disegno epidermico e trucco semipermanente
 - d. sauna e bagno turco
 - e. onicotecnica (ossia attività di applicazione e ricostruzione unghie artificiali).
3. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromagnetiche previste nelle tabelle allegate alla L. 1/1990 e ss.mm.ii. nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
4. Le apparecchiature e le relative installazioni di cui al comma 2 della predetta legge, devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a. i trattamenti con prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
 - b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c. la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV) anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente;
 - d. le discipline bio-naturali (Legge Regionale 01/02/2005, n. 2)
 - e. le grotte del sale o haloterapia.
6. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
7. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

1. L'attività di estetista può essere esercitata solo se in possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame previsto presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale. La qualificazione professionale di estetista, di cui al presente comma, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia'. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese

estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

3. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.
4. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
5. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
6. Nel caso di impresa diversa da quella esercitata in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
7. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
8. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente comma 6, di esercitare l'attività ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della l.1/90.
9. Chiunque eserciti l'attività di estetista o di tatuaggi e piercing deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 3 - COMUNICAZIONE UNICA REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA.

1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso dell'attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una Comunicazione Unica Regionale resa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'art.6, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n.11. La ricevuta di avvenuta presentazione dev'essere esposta al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.
2. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della comunicazione. Detta comunicazione verrà inoltrata a cura del SUAP agli uffici dell'ATS e ove previsto agli altri organismi competenti.
3. La Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
4. La Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
 - precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
 - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
 - autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.
5. Alla dichiarazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria dei locali utilizzati ed elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.
6. Coloro che esercitano l'attività occasionalmente non in sede fissa devono recare con sé copia della Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) presentata al Comune

ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

7. La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro dieci giorni, in via telematica, al Settore SUAP.
8. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati ad apposita comunicazione da presentare al Settore SUAP. Alla comunicazione devono essere allegati copia della planimetria dei locali e l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.
9. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Art. 4 -OPERATORI TATUAGGIO E PIERCING

1. L'Operatore tatuaggi e piercing esegue trattamenti di abbellimento del corpo mediante l'impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di pigmenti colorati e l'applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli. Nell'esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.
2. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti in possesso di relativo attestato di competenza, rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo regionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L. R. n. 19/2007. *Tale attestato dev'essere esposto al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività.*
3. L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n.

6932 e successive circolari regionali. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi per via telematica, al Settore SUAP, che ne trasmette copia all'ATS di Brescia e ove previsto, agli altri organismi interessati. La ricevuta di avvenuta presentazione dev'essere esposta al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.

5. Nella segnalazione il titolare deve:
 - indicare le generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
 - precisare l'ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
 - specificare la tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
 - specificare di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale ed impegnarsi al loro Rispetto.

6. Alla segnalazione deve essere allegata, oltre ad una planimetria dei locali, anche:
 - attestato di competenza conseguito;
 - conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932 e smi;
 - autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività;
 - copia contratto o nominativo della ditta preposta allo smaltimento dei rifiuti speciali.

7. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della relativa segnalazione. L'esercente l'attività di tatuaggio e piercing, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori del settore, purché in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere esercitate in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie. E'

fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ATS nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1.
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, nelle strutture turistico - ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con gli enti gestori;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienicosanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente.
4. Nei locali indicati nella Comunicazione Unica Regionale (C.U.R.) possono essere venduti beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, debitamente certificati e garantiti ai sensi del regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici.
5. Gli esercenti l'attività di estetista, di acconciatore e tatuatore possono consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti, acconciatori e tatuatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale al SUAP, in via telematica.

Art. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al comma 1.
3. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

Art. 7 - ORARI ED ESPOSIZIONE TARIFFE PER ATTIVITA' DI ESTETISTA E TATUATORE.

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura delle attività oggetto del presente regolamento, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura settimanale.
E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso *al massimo per 30 minuti* oltre i limiti d'orario.
2. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

Art. 8 - CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

1. Il presente regolamento è stato redatto previa consultazione con le Associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori, della Camera di Commercio.

Art. 9 - PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE, SOSPENSIONE E SANZIONI.

1. Nel caso di accertata attività di estetista, di tatuaggio o di piercing in assenza della relativa segnalazione di inizio attività, il Responsabile del Settore SUAP adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente alla segnalazione o comunicazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Settore SUAP sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.

Art. 10 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.

Allegato 1

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti lattex free);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla l.1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non

- siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
 7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
 8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
 9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L.1/90 e s.m.i..
 10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
 11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
 12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
 13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;

- nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione; la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.